



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, recante “Nomina dei Ministri”, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante l’approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTO l’art. 1, co. 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui, anche alla luce di quanto previsto dal co. 265, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni statali AFAM, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;

VISTO l’art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- co. 282, secondo cui, al fine di consentire anche alle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall’anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- co. 283, in base al quale, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della citata legge 232/2016, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della predetta legge 232/2016;

VISTI l'art. 1, co. 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, del contributo onnicomprensivo annuale e il d.m. n. 1016 del 4 agosto 2021 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle predette risorse;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1673 piano gestionale 5 "Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e degli ISIA" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2022 pari ad € 35.229.002;

VISTO il decreto interministeriale MUR-MEF n. 579 del 12 maggio 2021, con il quale è stata rideterminata la pianta organica del personale docente e tecnico-amministrativo del Conservatorio di musica di Lecce relativamente alla Sezione staccata di Ceglie Messapica;

CONSIDERATO che, per effetto della suddetta rideterminazione di organico, la quota da destinare al funzionamento della sopra citata sezione staccata, di cui all'art. 1-*quinquies*, decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (conv. con modif. dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), è stata quantificata in € 17.063,74;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1673 piano gestionale 7 "Somme destinate alle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica statali, per misure, etc" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2022 pari ad € 2.000.000;

CONSIDERATO che gli effettivi stanziamenti di bilancio dei piani gestionali 5 e 7 del capitolo 1673 comprendono i finanziamenti che seguono:

### **€ 34.852.076,74 Piano gestionale 5**

- **€ 17.063,74** a favore del Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce per il funzionamento della sezione staccata di Ceglie Messapica di cui all' art. 1-*quinquies*, decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (conv. con modif. dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti;

- € **65.179** a favore del Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, per la ratifica ed esecuzione accordi Italia Serbia in materia di cooperazione culturale di cui alla legge 14 novembre 2012, n. 212, art. 3, co. 1;
- € **40.384** a favore del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma, per l’accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Panama di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 99;
- € **6.739.733** quale integrazione disposta con l’art. 1, co. 26, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022;
- € **481.135** quale integrazione prevista dalla legge 232/2016 in favore dell’Accademia nazionale di arte drammatica;
- € **1.444.229** quale integrazione disposta a decorrere dall’anno 2017, ai sensi dell’art. 13, co. 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con modif. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- € **4.564.353** di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- € **500.000** destinato all’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara costituito con legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 262;
- € **500.000** quale integrazione disposta a decorrere dall’anno 2019, per i servizi e le iniziative in favore degli studenti di cui all’art. 12, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come previsto dall’art. 1, co. 742, legge 30 dicembre 2018, n.145;
- € **1.500.000** quale integrazione disposta a decorrere dall’anno 2020, al fine di consentire anche alle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, come previsto dall’art. 1, co. 282, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- € **10.000.000** quale integrazione disposta, a decorrere dall’anno 2020, dall’art. 1, co. 283, della predetta legge 160/2019, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all’art. 1, co. 252 e seguenti, legge 232/2016. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all’art. 1, co. 252 e seguenti, della predetta legge 232/2016;
- € **8.000.000** quale integrazione disposta, a decorrere dall’anno 2021, dall’art. 1, co. 518, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- € **1.000.000** quale integrazione disposta a decorrere dall’anno 2021 dall’art. 1 co. 542 della predetta legge 178/2020 al fine di consentire di dare concreta attuazione ai servizi ed alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all’art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n.104 e degli studenti con invalidità superiore al 66% nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### € 2.000.000 Piano gestionale 7

- € 2.000.000 a favore delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

### DECRETA

#### Art. 1

##### (Risorse disponibili)

1. Lo stanziamento di competenza di € **34.852.076,74** del capitolo 1673 piano gestionale 5 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relativo all'anno finanziario 2022, è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali di cui alla legge 508/1999 secondo quanto indicato ai successivi artt. da 2 a 7 del presente decreto.
2. Lo stanziamento di competenza di € **2.000.000** del capitolo 1673 piano gestionale 7 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relativo all'anno finanziario 2022, è ripartito tra le istituzioni AFAM statali di cui alla legge 508/1999 in proporzione al costo relativo ai compensi spettanti ai Presidenti e ai Nuclei di valutazione determinati dall'apposito d.m. ai sensi dell'articolo 1, comma 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021 n. 190.

#### Art. 2

##### (Conservatori di musica)

1. L'importo di € **5.800.000** è ripartito tra i Conservatori di musica in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso percentuale
Assegnazione anno precedente	45%
Studenti iscritti totali <ul style="list-style-type: none"><li>• Studenti iscritti ai corsi accademici = peso 1</li><li>• Studenti iscritti ai corsi pre accademici = peso 0,3</li></ul>	20%
Avanzo di amministrazione disponibile (media 2019-2020) secondo i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a € 100.000 = 25 punti</li><li>• Tra € 100.000 e € 250.000 = 10 punti</li><li>• Oltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti</li></ul>	10%
Numero studenti stranieri "pesati"(*)	10%
Numero di corsi attivati	5%
MQ disponibili	5%
Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita	5%

(\*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

2. L'importo di € **122.626,74** è ripartito per le finalità di cui alle premesse tra le seguenti istituzioni:
- € 17.063,74 a favore del Conservatorio di musica di Lecce per il funzionamento della sezione staccata di Ceglie Messapica di cui all'art. 1-*quinquies*, decreto-legge 7/2005;
  - € 65.179 a favore del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste;
  - € 40.384 a favore del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma.

### **Art. 3 (Accademie di belle arti)**

1. L'importo di € **2.100.000** è ripartito tra le Accademie di belle arti in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

<b>Variabile</b>	<b>Peso percentuale</b>
Assegnazione anno precedente	45%
Studenti iscritti totali	20%
Avanzo di amministrazione disponibile (media 2019-2020) secondo i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a € 100.000 = 25 punti</li><li>Tra € 100.000 e € 250.000 = 10 punti</li><li>Oltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti</li></ul>	10%
Numero studenti stranieri "pesati"(**)	10%
Numero di corsi attivati	5%
MQ disponibili	5%
Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita	5%

(\*\*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

### **Art. 4 (Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica)**

1. L'importo di € **1.245.000** è ripartito tra l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali affianco di ciascuna indicati:

<b>Variabile</b>	<b>Peso percentuale</b>
Assegnazione anno precedente	65%
Personale non di ruolo	15%
Numero studenti stranieri "pesati" (***)	5%
Numero studenti iscritti	15%

(\*\*\*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € **481.135** è attribuito per le finalità di cui alle premesse a favore dell'Accademia Nazionale di arte drammatica.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Art. 5**

#### **(Istituti superiori per le industrie artistiche)**

1. L'importo di € **2.460.000** è ripartito tra gli Istituti superiori per le industrie artistiche, con l'esclusione dell'ISIA di Pescara, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

<b>Variabile</b>	<b>Peso percentuale</b>
Assegnazione anno precedente	65%
Personale non di ruolo	15%
Numero studenti stranieri "pesati" (****)	5%
Numero studenti iscritti	15%

(\*\*\*\*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € **500.000** è attribuito a favore dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara di cui all'art. 1, co. 262, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

### **Art. 6**

#### **(Servizi e iniziative in favore degli studenti)**

1. L'importo di € **3.000.000**, per i servizi e le iniziative in favore degli studenti in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 742, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1, co. 282, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 1, co. 542, legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ripartito tra le Istituzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, in proporzione al numero degli studenti iscritti di cui all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.
2. L'importo di € **10.000.000** quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2020, in attuazione dell'art. 1, co. 283, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, legge 232/2016. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'art. 9, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della predetta legge 232/2016.
3. L'importo di € **8.000.000** quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2021, in attuazione dell'art. 1, co. 518, legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è ripartito tra le Istituzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, secondo quanto previsto dal d.m. 4 agosto 2021, prot. n. 1016.

### **Art. 7**

#### **(Ulteriori interventi)**

1. L'importo di € **1.143.315** è ripartito tra le istituzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, tenendo conto dei seguenti criteri:



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- a) € **700.000**, per il sostegno alle attività di didattica, di ricerca, alle manifestazioni e iniziative, eventualmente anche di produzione artistica, di particolare rilevanza nazionale e internazionale, incluse le attività delle orchestre nazionali dei conservatori. Nell'ambito di tale intervento la competente Direzione generale sollecita le singole istituzioni ad avanzare specifica richiesta al Ministero, secondo modalità ed entro termini comunicati dalla stessa Direzione generale, indicando le attività e le iniziative proposte, corredate da adeguato piano finanziario;
- b) € **443.315**, a salvaguardia di situazioni di particolare criticità con l'obiettivo, prioritariamente, che nessuna Istituzione abbia una riduzione del finanziamento superiore a -7% rispetto all'anno 2021 e tenuto conto che l'incremento massimo del finanziamento non può essere superiore al +7% rispetto all'anno 2021, al netto delle eventuali assegnazioni determinate da specifiche disposizioni normative;
- c) eventuali disponibilità non utilizzate a valere sugli interventi di cui alle lett. a) e b) sono attribuite alle istituzioni proporzionalmente a quanto assegnato ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 al netto delle eventuali assegnazioni determinate da specifiche disposizioni normative.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*